

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

con istanza di misure cautelari collegiali ex art. 55 c.p.a.

nonché misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.,

dell'interesse di

VITTORIA BALDASSARI (C.F. BLDVTR04M43B455C), nata a Camaiore (LU) il 03.08.2004, residente in Piazza Giuseppe Mazzini, 24 – 55049 – Viareggio (LU), elettivamente domiciliata in Firenze, via Duca d'Aosta, 5, presso lo studio dell'avv. Isetta Barsanti Mauceri (C.F. BRSSTT66S53D612T) che pure la rappresenta e la difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Ilaria Placanica (C.F. PLCLRI92T45I725K) e all'avv. Giorgio Condino (C.F. CNDGRG92D27D976K), giusta procura speciale alle liti allegata al presente ricorso, con richiesta di disporre le comunicazioni di legge al n. di fax 05558820 nonché ai seguenti indirizzi PEC: - isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it; - ilariaplacanica@pec.it; - giorgiocondino@pec.it.

CONTRO

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F. 96446770586) – MUR - nella persona del Ministro *pro-tempore* in carica;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA (C.F. 80003670504), nella persona del Magnifico Rettore *pro-tempore* in carica;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE (C.F. 01279680480) nella persona della Magnifica Rettrice *pro-tempore* in carica;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (C.F. 80012650158) nella persona del Magnifico Rettore *pro-tempore* in carica;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (C.F. 80209930587) nella persona del Magnifico Rettore *pro-tempore* in carica;

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA (C. F. 80007010376) nella persona del Magnifico Rettore *pro-tempore* in carica;

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA (C.F. 00308780345) nella persona del Magnifico Rettore *pro-tempore* in carica;

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA (C.F. 80002070524) nella persona del Magnifico Rettore *pro-tempore* in carica;

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO (C.F. 80088230018) nella persona del Magnifico Rettore *pro-tempore* in carica;

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (C.F. 80006480281) nella persona del Magnifico Rettore *pro-tempore* in carica;

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" (C. F. 00876220633) nella persona del Magnifico Rettore *pro-tempore* in carica;

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO (C.F. 00340520220), nella persona del Magnifico Rettore *pro-tempore* in carica;

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO "BICOCCA" (C.F: 12621570154) nella persona del Magnifico Rettore *pro-tempore* in carica;

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO CINECA – (C.F. 00317740371) nella persona del legale rappresentante *pro-tempore* in carica - cineca@pec.cineca.it;

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SISTEMI INTEGRATI PER L'ACCESSO, CISIA (CF. 01951400504) nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Pisa, con domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma e cisia@pec.cisia.it

e nei confronti di

di **Oddo Veronica**, collocata in posizione antecedente la ricorrente nella graduatoria unica nazionale

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia

- dell'avviso di esclusione dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione ai CDLM a c.u. in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e in Medicina veterinaria per l'a. a. 2023/24, pubblicato nell'area riservata personale del portale del CINECA;
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione ai CDLM a c.u. in Medicina e chirurgia, in Odontoiatria e protesi dentaria e in Medicina veterinaria per l'a. a. 2023/24, pubblicata nell'area riservata del portale del CINECA il 5 settembre 2023, in cui la ricorrente risulta non ammessa ad uno di tali CDLM, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale;

- della pagina personale pubblicata all'interno dell'area riservata del portale cisiaonline.it, ove i partecipanti al Test-TOLC hanno potuto prendere visione del risultato conseguito in termini di punteggio equalizzato totale e per sezione e del numero di domande esatte, non date ed errate;
- del Decreto MUR n. 1107 del 24 settembre 2022 e dei relativi Allegati nn. 1, 2 e 3, pubblicati sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la *“Definizione delle modalità e dei contenuti della prova di ammissione c.d. test TOLC ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana per l'a.a. 2023/2024”*;
- del Decreto Direttoriale – Segretariato Generale MUR n. 1925 del 30 novembre 2022 e i relativi Allegati, nn. 1, 2 e 3 pubblicati sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante le *“Modalità di svolgimento del test “TOLC” e della successiva formazione delle graduatorie di merito per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”*;
- del Decreto Ministeriale MUR n. 74 del 10 febbraio 2022 recante *“Definizione dei posti disponibili provvisori per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024 dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”*;
- del Decreto Ministeriale MUR n. 76 del 10 febbraio 2022 recante *“Posti disponibili provvisori per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (lingua italiana) dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero, a. a. 2023-2024”* e relativi allegati;
- del Decreto Ministeriale MUR n. 992 del 28 luglio 2023 recante *“Definizione dei posti disponibili per l'accesso per i corsi di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024, destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE”* e relativi allegati;
- del Decreto Ministeriale MUR n. 994 del 28 luglio 2023 recante *“Definizione dei posti disponibili per l'accesso per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2023/2024 lingua italiana e lingua inglese destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE, residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non Ue residenti all'estero”* e relativi allegati;
- dell'Avviso di rettifica di errore materiale agli allegati *“Tabella A posti UE Medicina”* e *“Tabella B posti residenti estero Medicina”* del Decreto Ministeriale n. 994 del 28 luglio

2023 avente ad oggetto «*Definizione dei posti disponibili per l'accesso per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2023/2024 destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE, residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero*», pubblicato il 4 agosto 2023 sul sito istituzionale del MUR;

- dell'Avviso del 20 aprile 2023, pubblicato sul sito istituzionale del MUR, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai seguenti corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2023\2024;
- del Decreto MUR del 24 giugno 2022, prot. n. 583 e, in particolare, dell'art. 13 recante “*Nuove modalità e contenuti*” per l'a.a. 2023/24 e 2024/25”;
- dei bandi di concorso per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'a. acc. 2023/2024 delle Università in epigrafe;
- dell'atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il SSN di professionisti sanitari per l'a. acc. 2023/24, che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6-ter, del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502;
- ove occorra, dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 giugno 2023, Rep. atti n. 149/CSR in merito alla determinazione del predetto fabbisogno per l'a. acc. 2023/24 per le professioni sanitarie, nonché delle allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l'anno accademico 2022/2023” di medici chirurghi e medici odontoiatri;
- della prova di ammissione, consistente nel questionario erogato tramite la piattaforma informatica CISIA;
- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai predetti CDLM per l'a. acc. 2023/24;
- degli atti, di cui non sono noti gli estremi, con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2023/2024;
- degli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di

laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;

- degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al bando di concorso;
- dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula dell'Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione redatti dal CINECA;
- ove occorra, dell'elaborato di parte ricorrente non pubblicato sul sito www.cisiaonline.it attraverso il portale CISIA *online*;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi di parte ricorrente;

**e per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intime
all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al CDLM per cui è causa,
nonché d'ogni altra misura ritenuta opportuna;**

*

FATTO

Premessa.

L'odierno giudizio ha ad oggetto la procedura di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria bandita con Decreto n. 1107 del 24.9.2022 del Ministero dell'Università e della Ricerca (nel seguito solo "il Decreto", **doc. 1**).

L'accesso ai corsi di laurea relativi alle professioni sanitarie è da sempre oggetto di dibattito nelle di questo Tribunale. Il meccanismo del numero chiuso, rendendo difficoltosa l'ammissione ai corsi, induce gli aspiranti medici ad intervenire nelle sedi di giustizia per vedere tutelata la loro legittima aspettativa di ammissione al percorso accademico.

In tale contesto, per iniziativa del Ministro dell'Università e della Ricerca (nel seguito "MUR" o "Ministero"), nel settembre 2021 è stato istituito un Tavolo tecnico incaricato di formulare proposte in materia di accesso ai corsi di laurea a numero programmato, nell'ottica di semplificare le procedure e garantire un sistema più giusto ed equo, ispirato ai principi di imparzialità e parità di trattamento che governano l'intera materia delle procedure selettive. A tal fine, i tecnici convenivano sulla necessità introdurre una nuova

modalità di esame. La discussione è poi giunta presso la VII Commissione della Camera che ha avallato la necessità di procedere ad una riforma del sistema di ammissione, approvando, nella seduta del 15.2.2022, la risoluzione n. 7-00789.

Ne è seguito un *iter* per la realizzazione delle attività funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al predetto Tavolo Tecnico, dapprima con la Convenzione del 14 marzo 2022 n. 7427 tra il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI); seguita dal decreto del Segretario generale del Ministero dell'università e della ricerca 17 marzo 2022, prot. n. 370, avente ad oggetto l'approvazione della Convenzione sopra citata.

Tant'è che, con il decreto n. 583 del 24.6.2022, recante la disciplina di ammissione ai predetti corsi di laurea per l'anno accademico 2022/2023, il Ministero aveva già anticipato la riforma delle modalità di accesso ai corsi di laurea per l'anno accademico 2023/2024.

L'art. 13 del citato decreto, recante “*“Nuove modalità e contenuti” per l'a.a. 2023/2024 e 2024/2025*” stabiliva, infatti, che “*Con successivo decreto del Ministro dell'università e della ricerca sarà specificamente disciplinata la revisione del sistema di accesso nel medio periodo (a.a. 2023\2024 e a.a. 2024/2025), mediante l'introduzione di modalità di svolgimento delle prove di ammissione diverse da quelle attualmente adottate e caratterizzate dalla somministrazione di test del tipo “TOLC – Test Online CISIA”, (...)*”. Quindi, con il Decreto direttoriale n. 1107 del 24 settembre 2022, il Ministero ha definito la nuova procedura di ammissione ai corsi di laurea caratterizzata, per quanto qui di interesse, da due principali innovazioni:

- l'introduzione di una nuova modalità di test, definita “*TOLC*”, vale a dire “*Test OnLine Cisia*” (nel seguito solo “*TOLC*”) da svolgersi tramite somministrazione telematica e - con previsione assolutamente innovativa rispetto al passato – con tempistiche diverse tra i vari candidati. Tra gli obiettivi della riforma, del resto, figura la “*ripetibilità della prova*”, intesa come la possibilità di consentire ai candidati di svolgere più volte i test di ammissione, per un massimo di due test per anno solare, anche a partire dal penultimo anno della scuola superiore;
- l'introduzione del meccanismo di “*equalizzazione*” dei punteggi, vale a dire di un correttivo al punteggio ottenuto per i singoli quesiti (e, a valle, per le prove nel loro complesso), volto – nelle intenzioni – a garantire prove e valutazioni

omogenee tra i candidati nonostante il differimento delle prove in diversi periodi di somministrazione.

La procedura di ammissione ai Corsi di Laurea nel Decreto Ministeriale n. 1107/2022.

La procedura di ammissione ai Corsi di Laurea per l'anno accademico 2023/2024 era distinta in tre fasi (cfr. art. 5 del Decreto, doc. 1):

- 1) iscrizione e svolgimento del test di ammissione secondo la nuova modalità TOLC;
- 2) successivamente allo svolgimento del TOLC, presentazione dell'istanza di inserimento nella graduatoria di merito;
- 3) formazione della graduatoria di merito sulla base dei risultati ottenuti ai TOLC.

Per una migliore intellegibilità delle censure oggetto dell'odierno ricorso, occorre soffermarsi brevemente su ciascuna delle tre fasi della procedura.

1) Iscrizione e svolgimento del TOLC.

Il Decreto consentiva la possibilità di iscrizione a due TOLC, in due diversi periodi di erogazione, uno nel mese di aprile ed uno nel mese di luglio. Il candidato avrebbe poi potuto scegliere il miglior risultato conseguito nell'ambito delle due prove, ai fini dell'istanza di inserimento nella graduatoria di merito.

La prova TOLC si articolava in 50 “*items*” (cfr. art. 8 del Decreto) da svolgere in massimo 90 minuti, suddivisi per singola sezione. Per ogni sezione era previsto un tempo massimo di esame, vale a dire che il candidato poteva risolvere i quesiti relativi ad una sezione unicamente nel lasso di tempo concesso per lo svolgimento di quella sezione, senza poter eventualmente scorrere ad una sezione successiva e, in un secondo momento, ritornare sulla sezione precedente (cfr. art. 4, comma 7, lett. b) del Decreto Direttoriale – Segretariato Generale n. 1925/2022, **doc. 2**).

Nello specifico, la prova (cfr. art. 8, comma 7 del Decreto, doc. 1) si componeva di:

- 7 quesiti per la sezione “*Comprensione testo, conoscenze acquisite negli studi*”, da risolvere in 15 minuti;
- 15 quesiti per la sezione “*Biologia*”, da risolvere in 25 minuti;
- 15 quesiti per la sezione “*Chimica e Fisica*”, da risolvere in 25 minuti;
- 13 quesiti per la sezione “*Matematica e Ragionamento*”, da risolvere in 25 minuti.

La valutazione della prova.

Per la valutazione, il bando stabiliva di assegnare (cfr. art. 6 del Decreto, doc. 1):

- 1,00 punti per ogni risposta esatta;
- meno 0,25 punti per ogni risposta errata;
- 0 punti per ogni risposta omessa.

Il punteggio così assegnato per ogni quesito doveva, poi, essere “equalizzato”, ovvero rideterminato in ragione del livello di difficoltà della prova. L’art. 9 del Decreto (doc. 1) stabiliva, infatti, che:

“Al fine di garantire la ripetibilità della prova, la parità di condizioni d’accesso e la valutazione comparativa dei risultati, il punteggio ottenuto da ciascun candidato in ciascun periodo di erogazione dei test TOLC sarà equalizzato in base alla difficoltà della prova, in modo da garantire che i risultati conseguiti dai candidati, anche in momenti diversi, siano tra loro comparabili, ovvero sia garantita l’omogeneità delle prove somministrate e sia assicurato il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

L’equalizzazione avviene ex post per tutti i candidati in maniera automatica, applicando formule matematiche note a priori, previste dall’Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

L’equalizzazione avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla legge n. 264/1999, ovvero a ciascun candidato sarà fornito il punteggio equalizzato entro 15 (quindici) giorni dalla data di svolgimento della prova”.

Dunque, per la determinazione del punteggio definitivo, alla somma dei punteggi ottenuti per ciascun quesito, veniva sommato il “coefficiente di equalizzazione” ovvero “un numero che misura il livello di difficoltà della prova” (cfr. art. 6, comma 4, del Decreto, doc. 1). Le modalità di equalizzazione del punteggio erano meglio definite nell’Allegato 2 al Decreto (**doc. 1.2**), nell’ambito del quale venivano descritte le formule aritmetiche da applicare per il calcolo del punteggio equalizzato (sul punto si tornerà meglio *infra*).

Al termine del TOLC sulla pagina personale del portale CINECA – il Consorzio Interuniversitario incaricato della gestione delle istanze di inserimento in graduatoria - il candidato poteva prendere visione solo del numero di risposte esatte, non date ed errate (cfr. art. 10 del Decreto, doc. 1) e, dopo 15 giorni dallo svolgimento del TOLC, il candidato poteva visionare il punteggio equalizzato ottenuto per il TOLC (cfr. art. 9, commi 2 e 3 del Decreto, doc. 1).

2) L’iscrizione in graduatoria.

La procedura di iscrizione in graduatoria è stata meglio definita dall'Allegato 2 al Decreto Direttoriale del Segretariato Generale - Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio – del MUR (nel seguito solo “Allegato 2 al DD SG”, doc. 2.2) recante la puntuale disciplina della procedura di selezione.

Premesso che è stata prevista una procedura telematizzata nell'area riservata a ciascun candidato registratosi sul portale appositamente realizzato dal CINECA, appositamente incaricato della gestione delle istanze di inserimento in graduatoria (cfr. punto 2 dell'Allegato 2 DD SG, doc. 2.2), per quanto di interesse, occorre dire (cfr. punto 3 dell'Allegato 2 DD SG, doc. 2.2):

- che il candidato era tenuto a presentare domanda di inserimento in graduatoria nel periodo intercorrente tra il giorno 31 luglio 2023 e fino al 24 agosto 2023 alle ore 15:00;
- che, all'atto della presentazione dell'istanza, il sistema avrebbe proposto – e il candidato avrebbe dovuto verificare - il miglior punteggio ottenuto al TOLC (si è detto, infatti, che i candidati erano ammessi a sostenere un TOLC per ciascuna sessione di somministrazione di aprile e luglio, per un massimo, quindi, di due TOLC sostenuti nell'anno solare) ai fini della presentazione dell'istanza;
- che il candidato avrebbe dovuto indicare, con scelta irrevocabile alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le sedi universitarie per le quali intendeva concorrere designando anche l'ordine di preferenza;
- che *“Per prima preferenza utile si intende, nell'ordine delle preferenze indicate, l'opzione migliore relativa alla sede e al corso in cui il candidato, in base al punteggio ottenuto e al numero dei posti disponibili, risulta immatricolabile”*.

3) La definizione della graduatoria nazionale di merito nominativa.

La graduatoria nazionale di merito nominativa (nel seguito, anche solo “Graduatoria”) veniva stilata sulla base del miglior punteggio ottenuto al TOLC e verificato dal candidato al momento della presentazione dell'istanza di inserimento in graduatoria.

Secondo quanto stabilito dall'Allegato 2 al DD SG (cfr. punti 3, 4, 5 doc. 2.2), in data 5 settembre 2023, nell'area riservata degli studenti di cui al portale gestito dal CINECA, sarebbe stata pubblicata la Graduatoria. I candidati con lo *status* di “assegnati” o “prenotati” al corso e alla sede indicata come prima preferenza utile nell'istanza di

inserimento in Graduatoria, sarebbero stati segnalati dal CINECA a ciascun ateneo ai fini della gestione delle immatricolazioni.

Per “*assegnati*” si intendono i candidati rientranti nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile indicata nell’istanza di inserimento in Graduatoria, tenuti ad immatricolarsi presso la sede ed il corso assegnati entro i termini previsti. Per “*prenotati*”, si intendono, invece, i candidati non rientranti nei posti disponibili della prima preferenza utile e, dunque, assegnati su una sede successiva (cfr. punti 4, 5, 6 e 7 dell’Allegato 2 al DD SG, doc. 2.2).

Al punto 7 dell’Allegato 2 al DD SG (doc. 2.2), peraltro, veniva dettagliatamente descritto il meccanismo di funzionamento e scorrimento della Graduatoria, secondo distinte fasi temporali. Nell’ordine:

“a) il giorno 5 settembre 2023 sono pubblicate nel sito riservato le graduatorie nominative di ciascun corso di laurea con l’indicazione per ogni candidato del punteggio ottenuto, della posizione in graduatoria e della sede universitaria in cui lo stesso è collocato come “assegnato” ovvero, tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i candidati che lo precedono e delle relative preferenze di sede, come “prenotato” ovvero come “in attesa”;

b) i candidati ASSEGNATI devono provvedere all’immatricolazione presso gli atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. I candidati PRENOTATI possono provvedere all’immatricolazione presso gli atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. Al fine di consentire l’adeguata gestione della graduatoria nazionale, è, in ogni caso stabilito, sia per i candidati ASSEGNATI sia per i candidati PRENOTATI che esercitino tale possibilità, con riferimento allo specifico scorrimento, in un termine massimo di 4 giorni per l’immatricolazione, incluso il giorno di scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato ed i festivi. La mancata immatricolazione dei candidati ASSEGNATI comporta la rinuncia alla stessa se non esercitata nel predetto termine di 4 giorni. I candidati PRENOTATI che non esercitano tale possibilità non decadono dalla stessa;

c) entro cinque giorni dal termine di cui alla lett. a) e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato ed i festivi, ogni università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati;

*d) entro cinque giorni dal termine di cui alla lett. a) e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato ed i festivi, **tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati, i rinunciatari all'immatricolazione offerta ed i candidati che rientrano nello status denominato "posti esauriti", devono manifestare, a pena di decadenza, la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria nell'area riservata del sito CINECA.** In assenza di conferma di interesse il candidato è escluso dagli scorrimenti successivi delle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione (...)"* (n.b. l'enfasi è nel testo dell'Allegato 2 al DD SG, doc. 2.2).

Venivano esclusi, in ogni caso, dall'inserimento in Graduatoria, i candidati che avevano ottenuto un punteggio equalizzato inferiore a 10 (cfr. art. 6, comma 2 del Decreto, doc. 1) L'accesso ai corsi universitari.

L'accesso ai corsi di laurea presso le singole università, infine, avveniva sulla base dei risultati della Graduatoria e dei posti disponibili per ciascuna sede universitaria definiti con decreto del MUR (cfr. art. 2, comma 1, del Decreto MUR n. 994/2023, **doc. 3**). Dunque, ciascuna università doveva arrivare a capienza dei posti disponibili, disponendo l'assegnazione ai candidati che avevano inserito la singola università tra le opzioni dell'istanza di inserimento in Graduatoria, in base al punteggio totalizzato, in ordine decrescente.

La posizione della ricorrente.

La ricorrente è una ragazza di 19 anni, appena diplomata al liceo classico.

La sig.ra Baldassari ha sostenuto due prove TOLC, la prima il 21 aprile 2023 e la seconda il 19 luglio 2023.

Nei termini previsti dal Decreto, la odierna ricorrente ha dunque presentato istanza di inserimento in Graduatoria con un punteggio equalizzato pari a 44,15 punti ed optando, nell'ordine, per le seguenti sedi universitarie: Medicina Pisa, Medicina Firenze, Medicina Milano, Medicina S. Andrea – La Sapienza, Medicina Bologna – Sede di Bologna, Medicina Parma, Medicina Siena, Medicina Torino, Medicina Padova – Sede di Padova, Medicina Bologna – Sede di Ravenna, Medicina Napoli "Federico II" 1, Medicina Trento, Medicina Policlinico – La Sapienza, Medicina Milano "Bicocca".

Alla pubblicazione della Graduatoria, in data 5 settembre 2023, nonché ai successivi scorrimenti del 13 e 18 settembre 2023, alla posizione della sig.ra Baldassari veniva

associato lo *status* “*fine posti*” che, sebbene con formulazione diversa rispetto alla *littera legis* del Decreto, evidentemente corrispondeva allo status “*posti esauriti*” di cui al citato punto 7, lett. d), dell’Allegato 2 alla DD SG (doc. 2.2).

La ricorrente era dunque collocata in posizione non idonea all’ammissione ad uno dei corsi di laurea optati all’atto di iscrizione in Graduatoria.

Peraltro, la ricorrente effettuava regolarmente l’accesso alla propria pagina personale per conoscere eventuali aggiornamenti della propria posizione all’esito degli scorrimenti della Graduatoria. Così, effettuato l’accesso in data 5 ottobre 2023, a seguito dello scorrimento previsto per il 4 ottobre 2023, alla sig.ra Baldassari compariva, nella pagina principale dell’area riservata sul portale CINECA, l’Avviso di decadenza dalla Graduatoria, motivato in ragione della mancata conferma dell’interesse a permanervi entro il termine del 26 settembre 2023, ore 12 (**doc. 4**).

La sig.ra Baldassari era – ed è - dunque esclusa dalla Graduatoria.

**** *

La ricorrente agisce davanti a codesto Ecc.mo TAR per chiedere, in primo luogo, l’annullamento del provvedimento di decadenza/esclusione dalla Graduatoria e, dunque, la riammissione nella medesima Graduatoria. In secondo luogo, il ricorso è diretto a denunciare vizi di legittimità delle clausole del bando che si sono riverberati sullo svolgimento delle prove della sig.ra Baldassari, nonché sulle valutazioni delle medesime prove.

Peraltro, non si può tralasciare quanto emerso dalle notizie di stampa, certamente note anche a questo Collegio, in relazione ad una presunta violazione delle banche dati del CISIA e della presunta compravendita su Telegram dei quesiti che sarebbero poi stati somministrati nel TOLC. Sebbene non sia questa la sede competente, l’eventuale accertamento dei fatti denunciati nelle competenti sedi non potrebbe non riverberarsi sugli esiti della procedura, stante la palese violazione di quei canoni di imparzialità, par condicio e trasparenza che ispirano le procedure selettive come quella *de qua*.

*

DIRITTO

Gli impugnati atti sono illegittimi per i seguenti

MOTIVI

I – VIOLAZIONE DEL PUNTO 7) LETT. D) DELL'ALLEGATO 2 AL DECRETO DIRETTORIALE DEL SEGRETARIATO GENERALE - DIREZIONE GENERALE DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO – DEL MUR. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 241/1990. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA', TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

1. La ricorrente è decaduta dalla Graduatoria per la presunta violazione dell'onere di confermare l'interesse a permanervi. Il provvedimento di esclusione recita, testualmente: *“Non hai confermato l'interesse a rimanere in graduatoria entro le ore 12 del 26/09/2023. In base alle disposizioni previste dal Decreto ministeriale allegato 2 punto 11, risulti rinunciatario e pertanto decadi da questa graduatoria”* (doc. 4).

2. L'esclusione è illegittima sotto diversi profili.

2.1 In primo luogo, il provvedimento non consente adeguatamente di risalire alla fonte normativa da cui discenderebbe la decadenza/esclusione in ragione della mancata conferma di interesse, facendo generico riferimento a un *“Decreto ministeriale”* non meglio precisato. Il che, già comporta un vizio proprio del provvedimento.

2.2 Al riguardo è sufficiente rammentare che la legge n. 241/1990, in punto di motivazione del provvedimento amministrativo, stabilisce che *“La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”* (cfr. art. 3, comma 1), specificando, peraltro, che *“Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama”* (cfr. art. 3, comma 3). La *ratio* delle richiamate previsioni normative è, evidentemente, quella di consentire al privato nei confronti dei quali il provvedimento è destinato ad assumere efficacia, di conoscere le ragioni sottese all'adozione del provvedimento, al fine, peraltro, di poter tutelare i propri diritti ed interessi legittimi.

2.3 Ora, la procedura di ammissione ai corsi di laurea, come si è visto, è stata regolamentata con successivi atti normativi, in via principale dal Decreto n. 1107/2022.

Tuttavia, l'Allegato 2 al Decreto (doc. 1.2) reca la descrizione del metodo scientifico di valutazione dei TOLC e in nessun punto disciplina il meccanismo di funzionamento della Graduatoria.

2.4 Potrebbe rilevare – come rileva – invece, l'Allegato 2 al DD SG (doc. 2.2) che definisce, questo sì, la procedura di ammissione in Graduatoria. Sembrerebbe, dunque, che a tale documento si debba ricondurre il riferimento di cui alla motivazione di decadenza/esclusione della sig.ra Baldassari dalla Graduatoria. Tuttavia, né il punto 11 prevede la sanzione della decadenza/esclusione per il caso di mancata conferma dell'interesse a permanere in Graduatoria (disponendo, invece, che “*Per nessun motivo è consentita l'iscrizione in sovrannumero o fuori coorte degli studenti cui le iscrizioni si riferiscono*”), né, soprattutto, in nessuna parte del documento è rinvenibile una norma che imponga un onere generalizzato e valevole per tutti i candidati di confermare l'interesse a rimanere in Graduatoria. Anzi, al contrario, come si dirà.

2.5 La non circostanziata – o, comunque, non corretta - indicazione delle norme della *lex specialis* che si assumono violate, non consentendo alla ricorrente di conoscere le ragioni giuridiche poste a fondamento della decadenza/esclusione dalla Graduatoria, inficia il provvedimento di esclusione che, pertanto, merita di essere annullato già sotto tale profilo.

3. Ma vi è di più.

Come si è accennato, non esiste nel Decreto e nei successivi provvedimenti attuativi una norma che ponesse in capo alla ricorrente l'onere di confermare l'interesse a rimanere in Graduatoria. Anzi, l'Allegato 2 al DD SG attesta che la sig.ra Baldassari non era affatto tenuta alla conferma di interesse a rimanere in Graduatoria.

Infatti, tale incombenza non era posto a carico di tutti i candidati indistintamente.

3.1 Prima di spiegare la (seconda) ragione di illegittimità del provvedimento e per logica espositiva, occorre ricordare che, al momento della pubblicazione della Graduatoria, e negli scorrimenti del 13 e 18 settembre, alla sig.ra Baldassari era associato lo *status* di “*fine posti*”. Si è già detto nella parte in fatto che tale *status*, sebbene nella formulazione vi sia discrepanza rispetto alla *littera legis*, corrisponde allo *status* di “*posti esauriti*” di cui al punto 7, lett. d) dell'Allegato 2 alla DD SG.

3.2 Sebbene questa difesa non disponga al momento di evidenza documentale, la circostanza è confermata e discende dalle medesime disposizioni dell'Allegato 2 al DD SG in punto di formazione della Graduatoria.

3.3 Infatti, si consideri che il candidato cui è associato lo *status* di “assegnato”, per definizione normativa, è colui che “rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile”, mentre il candidato cui è associato lo *status* di “prenotato”, sempre per definizione normativa, è colui che “non rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, – e dunque - risulta PRENOTATO su una scelta successiva” (cfr. punto, 5 lett. a), doc. 2.2).

3.4 Ora, considerato che la posizione in Graduatoria ed il punteggio ottenuto dalla sig.ra Baldassari, pari a 44,15 punti, è inferiore ai punteggi ritenuti idonei all'accesso ai corsi di laurea (la sede con il punteggio di accesso inferiore, vale a dire Messina, il punteggio di ingresso è pari a 57,63 punti), è evidente che la sig.ra Baldassari non potesse essere collocata né nello *status* di “assegnato” né nello *status* di “prenotato”.

Ancora, sebbene il Decreto non abbia puntualmente definito – se non nei modi che si dirà - lo *status* di “fine posti” o “posti esauriti”, è altrettanto evidente che tale *status* era assegnato a quei candidati che non avevano raggiunto il punteggio di idoneità per l'accesso a uno dei corsi di laurea di cui al bando e, di conseguenza, è evidente che la sig.ra Baldassari non potesse che essere collocata nello *status* di “fine posti”/“posti esauriti”. A comprova, si allega una stampa della Graduatoria pubblicata pagina personale del portale CINECA della sig.ra Baldassari, da cui risulta che ad altri due candidati con un punteggio vicino a quello della ricorrente, è associato lo *status* “fine posti” (cfr. la posizione delle candidate Pecoraro e Oddo, **doc. 5**).

4. Ciò premesso, va richiamato il punto 7, lett. d) dell'Allegato 2 al DD SG (doc. 2.2) già citato, il quale, nel descrivere il meccanismo di funzionamento e scorrimento della Graduatoria in distinte fasi temporali, stabiliva, alla lett. d) che “entro cinque giorni dal termine di cui alla lett. a)- ovvero, entro 5 giorni dal 5 settembre 2023, data di pubblicazione della Graduatoria - e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato ed i festivi, tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati, i rinunciatarî all'immatricolazione offerta ed i candidati che rientrano nello status denominato “posti esauriti”, devono manifestare, a pena di decadenza, la conferma di

interesse a rimanere nella graduatoria nell'area riservata del sito CINECA. In assenza di conferma di interesse il candidato è escluso dagli scorrimenti successivi delle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione".

4.1 Non vi è chi non veda come la norma sollevi dall'onere di confermare l'interesse a rimanere in Graduatoria a pena decadenza quei candidati che: i) o, dovevano immatricolarsi perché in Graduatoria risultavano "ASSEGNATI – e dunque, secondo le specifiche disposizioni del bando - *devono provvedere all'immatricolazione presso gli atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria*" (cfr. punto 7, lett. b), doc. 2.2); ii) oppure, avevano rinunciato all'immatricolazione in quanto risultati con lo status di "assegnati" in Graduatoria, ma non avevano provveduto all'immatricolazione nei termini (cfr. punto 7, lett. b), doc. 2.2, secondo cui "*La mancata immatricolazione dei candidati ASSEGNATI comporta la rinuncia alla stessa se non esercitata nel predetto termine di 4 giorni*"); oppure, infine, quei candidati che, come la sig.ra Baldassari, rientravano nello status "posti esauriti"/"fine posti".

Ciò quanto emerge dalla piana lettura della disposizione della *lex specialis* richiamata.

5. Ebbene, nell'ambito delle procedure selettive come quella *de qua*, è principio consolidato quello secondo cui l'interpretazione dei contenuti della *lex specialis* segue il criterio letterale e non può essere assoggettato ad un procedimento ermeneutico in funzione integrativa eventualmente diretto ad evidenziare significati impliciti o inespressi. La consolidata giurisprudenza amministrativa in materia ha chiarito che "*il bando e più in generale la lex specialis devono essere interpretati in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente auto vincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2021, n. 1788; sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1322). (....). Così, se in presenza di clausole che non presentano un'obiettivo incertezza del loro significato letterale assume carattere preminente l'esegesi collegata all'interpretazione del dato testuale, la quale salvaguarda*

simultaneamente la par condicio tra i partecipanti alla gara e le esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali (Cons. Stato, sez. IV, 20 ottobre 2020, n. 6359); d'altra parte in caso di ambiguità delle clausole devono applicarsi invece i principi consolidati della giurisprudenza del favor participationis" (Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2021, n. 5970).

6. Pertanto, nel caso in cui o i) la citata clausola di cui all'art. 7, lett. d) dell'Allegato 2 al DD SG dovesse essere ritenuta suscettibile di interpretazione diversa da quella immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e della loro connessione, oppure ii) altra clausola della *lex specialis* della procedura dovesse - in contrasto con la citata clausola di cui al punto 7, lett. d) dell'Allegato 2 al DD SG - stabilire in capo ai candidati associati allo *status* fuori posti, l'onere di confermare l'interesse a permanere in graduatoria, anche in applicazione del principio del *favor participationis*, il MUR dovrebbe riammettere la sig.ra Baldassari in Graduatoria.

Diversamente, il bando dovrebbe essere annullato per indeterminatezza e genericità delle clausole in punto di ammissione dei candidati alla Graduatoria.

*

II – VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E PARITÀ DI TRATTAMENTO CHE GOVERNANO LE PROCEDURE SELETTIVE.

1. Con il presente motivo si contestano alcune previsioni del Decreto e dei relativi provvedimenti integrativi ed attuativi in relazione all'articolazione e alla struttura del TOLC, nonché ai criteri di attribuzione dei punteggi.

2. Premesso che le valutazioni del soggetto pubblico sottese alle modalità di svolgimento della prova ed ai criteri di valutazione rientrano nell'alveo dei giudizi di natura tecnico-discrezionale e, in quanto tali, riservati all'Amministrazione, è principio consolidato quello per cui il sindacato del Giudice Amministrativo è ammesso e, anzi, è necessario laddove le decisioni dell'Amministrazione siano connotate da irragionevolezza, illogicità ed arbitrarietà.

Situazione certamente integrata nel caso di specie non essendo revocabile in dubbio che la *lex specialis* presenti, sotto vari profili, elementi di manifesta irragionevolezza e contraddittorietà con i principi che regolano lo svolgimento delle procedure selettive.

A) Sull'equalizzazione dei punteggi.

1. Nella parte in fatto si è già spiegato che il MUR quest'anno ha introdotto un nuovo meccanismo di applicazione del punteggio basato sul principio dell'equalizzazione, finalizzato, almeno nei proclami, a garantire la meritocrazia, con valutazioni omogenee, comparabili e, dunque, imparziali tra i candidati nonostante il differimento della prova in momenti diversi e, dunque, con la somministrazione di quesiti diversi.

2. L'art. 9 del Decreto disponeva, infatti, nei seguenti termini:

“Al fine di garantire la ripetibilità della prova, la parità di condizioni d'accesso e la valutazione comparativa dei risultati, il punteggio ottenuto da ciascun candidato in ciascun periodo di erogazione dei test TOLC sarà equalizzato in base alla difficoltà della prova, in modo da garantire che i risultati conseguiti dai candidati, anche in momenti diversi, siano tra loro comparabili, ovvero sia garantita l'omogeneità delle prove somministrate e sia assicurato il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

L'equalizzazione avviene ex post per tutti i candidati in maniera automatica, applicando formule matematiche note a priori, previste dall'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'equalizzazione avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla legge n. 264/1999, ovvero a ciascun candidato sarà fornito il punteggio equalizzato entro 15 (quindici) giorni dalla data di svolgimento della prova”.

3. L'Allegato 2 al Decreto elencava i pretesi pregi del “modello scientifico” – dell'equalizzazione – per quanto di interesse, nei seguenti termini:

- “le prove saranno composte da quesiti la cui effettiva difficoltà sarà determinata a valle dell'erogazione”;

- “Al fine di garantire equità nella valutazione e parità di condizioni di accesso, il modello scientifico prevede:

➤ la somministrazione di prove diverse tra loro, cioè non tutte composte dagli stessi quesiti, come già avviene nel modello ampiamente sperimentato dei TOLC;

➤ una valutazione della prova, sostenuta da un partecipante, che tiene conto non solo delle risposte fornite ai singoli quesiti, ma anche della difficoltà della prova stessa;

➤ *una misurazione statisticamente corretta della difficoltà della prova*”.

- *“I punteggi assegnati ai partecipanti sono calcolati introducendo un coefficiente di equalizzazione che tiene conto delle difficoltà misurate dei singoli quesiti e rende equa la comparazione di tutte le prove sostenute, anche se composte da quesiti diversi e svolte in momenti diversi”;*
- *“Al termine della prima sessione di ogni anno solare vengono assegnati i coefficienti di facilità dei quesiti erogati. I valori così calcolati vengono utilizzati anche nelle altre sessioni dello stesso anno solare. In generale l’inserimento di nuovi quesiti è quindi possibile soltanto nel periodo immediatamente precedente alla prima sessione di un anno solare”.*

3.1 Venivano poi definite le formule aritmetiche attraverso cui pervenire al punteggio equalizzato, secondo i seguenti passaggi:

- definizione del punteggio non equalizzato della prova. Quindi, premesso che veniva attribuito: • 1 punto per ogni risposta esatta; • meno 0,25 (-0,25) punti per ogni risposta errata; • 0 punti per ogni risposta non data; *“Il valore massimo del punteggio non equalizzato della prova si ottiene moltiplicando il punteggio attribuito per una singola risposta esatta, 1 punto, per il numero di quesiti che compongono la prova”* (il cd. valore “Vmax”);
- calcolo del *“coefficiente di facilità di un quesito”*, da intendersi quale *“valor medio dei punteggi ottenuti per quello specifico quesito dagli N partecipanti ai quali il quesito è stato somministrato durante il periodo di calibrazione”*;
- successivamente, calcolo del *“coefficiente di facilità di una prova”*, dato dalla sommatoria dei coefficienti di facilità dei quesiti di quella prova;
- nel seguito, calcolo del *“coefficiente di equalizzazione della prova”* quale differenza tra il valore massimo del punteggio non equalizzato (“Vmax”) ed il coefficiente di facilità della prova;
- infine, il *“punteggio equalizzato della prova”* di ogni partecipante era dato dalla sommatoria tra il punteggio non equalizzato della prova ed il coefficiente di equalizzazione della prova.

4. In altre parole, il meccanismo dell’equalizzazione prevede che la valutazione della prova del singolo candidato venga svolta in relazione alla prova sostenuta degli altri

candidati. A tal fine è stata messa a punto a un'articolata procedura matematica che, secondo il MUR, avrebbe il pregio di restituire una valutazione corretta ed imparziale.

Il che, a ben vedere, è in radice escluso dalle modalità di svolgimento del TOLC.

5. Appare, infatti, di immediata percezione come il meccanismo di equalizzazione finisca per tradire il suo intento se solo si tenga conto che degli elementi fondanti della prova TOLC e dell'equalizzazione, ovvero: la ripetibilità dei quesiti e la previsione di determinare i coefficienti di facilità dei quesiti alla prima sessione dell'anno solare.

5.1 Invero, l'Allegato 2 al Decreto (doc. 1.2), al paragrafo finale *“Calcolo e aggiornamento dei coefficienti di facilità”*, stabilisce che *“Al termine della prima sessione di ogni anno solare vengono assegnati i coefficienti di facilità dei quesiti erogati. **I valori così calcolati vengono utilizzati anche nelle altre sessioni dello stesso anno solare.** In generale l'inserimento di nuovi quesiti è quindi possibile soltanto nel periodo immediatamente precedente alla prima sessione di un anno solare”* (enfasi aggiunta).

Ebbene, non vi è chi non veda come la somministrazione di uno stesso quesito durante due diversi periodi di somministrazione, non possa che inficiare la valutazione trattandosi di un quesito conosciuto e, dunque, già “acquisito” nel periodo di somministrazione diverso dal periodo di calibrazione. Infatti, è evidente che, a luglio, alla seconda sessione del TOLC, i quesiti già somministrati ad aprile erano già circolati tra i candidati e ciò in disparte della nota questione circa la presunta compravendita dei test.

5.2 Ma soprattutto, l'effetto distorsivo derivante dalla ripetibilità dei quesiti è stato amplificato dal fatto che il coefficiente di facilità del test sia stato stabilito all'esito del test di aprile e mantenuto costante anche nella sezione di luglio: ebbene, un quesito considerato difficile in quanto oggetto di numerose risposte errate ad aprile, non necessariamente - anzi, diremmo, contrariamente – può essere stato tale anche a luglio, stante che nel test di luglio sono stati somministrati i medesimi quesiti di aprile.

La conseguenza evidente è che nella sessione di luglio, quei fortunati candidati a cui sono stati somministrati quesiti ai quali, nella sessione di aprile, sono stati associati punteggi equalizzati elevati perché ritenuti di difficile soluzione, sono stati avvantaggiati siccome hanno avuto maggiori *chances* di rispondere correttamente a quei quesiti ed hanno potuto ottenere, così, punteggi superiori.

6. È evidente che un tale sistema è viziato in radice nei suoi presupposti perché restituisce risultati (e punteggi) non veritieri, falsando irrimediabilmente l'esito della prova. La

lesione di quei principi di imparzialità e trasparenza che dovrebbero governare tutte le procedure selettive. Ciò, pur senza considerare che gli effetti lesivi di una tale procedura sarebbero ancora più dirompenti ove fosse accertata la compravendita dei test di cui alle notizie di stampa.

7. Soprattutto, il metodo dell'equalizzazione si basa su un modello di correzione dinamico che per nulla si attaglia alle procedure selettive come quella di specie, nell'ambito delle quali la parità di trattamento, la trasparenza ed imparzialità tra i concorrenti, costituiscono i presidi fondanti e imprescindibili per il corretto svolgimento della procedura. Invero, un metodo di correzione che ha la pretesa di stabilire “*la effettiva difficoltà*” dei quesiti “*a valle dell'erogazione*” (cfr. Allegato 2 al Decreto, doc. 1.2) è *in re ipsa* in contraddizione con i richiamati principi.

8. Infatti, la predefinizione dei criteri di valutazione ed assegnazione del punteggio è un valore irrinunciabile nell'ambito delle procedure selettivo-comparative, solo così potendosi garantire l'effettiva trasparenza e parità di trattamento nella procedura selettiva.

8.1 Nel caso di specie, il punteggio assegnato ai quesiti si costituisce:

- di una parte “fissa”, riconducibile ai criteri di valutazione già predeterminati dal bando a seconda che venga data la risposta corretta, oppure errata, oppure non venga data risposta (cfr. art. 6, comma 4 del Decreto, doc. 1), che corrisponde al “punteggio non equalizzato”;
- di una parte per così dire “volatile”, ovvero incerta e condizionata a fattori ed elementi affatto prestabiliti, che corrisponde al “punteggio equalizzato”. Sul punto, onde evitare pretestuose eccezioni avversarie, si anticipa che non si può ragionevolmente sostenere che il fatto che la “valutazione equalizzata” avvenga sulla base di “*formule matematiche note a priori*” (cfr. art. 9, comma 2 del Decreto) – ovvero, quelle previste dall'Allegato 2 al Decreto – possa in qualche modo esternare e rendere noto il criterio di valutazione del punteggio equalizzato: perché se è nota la formula, non è tuttavia noto il parametro di valutazione, ciò che, soltanto, è garanzia fondamentale della parità di trattamento ed imparzialità delle valutazioni.

In conclusione, il complessivo ed unitario criterio di valutazione del quesito – e, a valle, della prova è complessivamente incerto e indeterminato e, pertanto, illegittimo.

B) Sulle modalità di svolgimento della prova in relazione alle tempistiche.

1. L'art. 9, comma 7 del Decreto (doc. 1) stabiliva che il TOLC dovesse essere svolto in complessivi 90 minuti ripartiti in:

- 15 minuti per la sezione *“Comprensione testo, conoscenze acquisite negli studi”*, per un numero totale di 7 quesiti;
- 25 minuti per la sezione *“Biologia”*, per un numero totale di 15 quesiti;
- 25 minuti per la sezione *“Chimica e fisica”*, per un numero totale di 15 quesiti;
- 25 minuti per la sezione *“Matematica e Ragionamento”*, per un numero totale di 13 quesiti.

1.1 L'art. 4, comma 7, lett. b) del DD SG (doc. 2) stabiliva, inoltre, che *“ogni sezione ha un tempo prestabilito, al termine del tempo di una sezione il candidato deve procedere e avviare la successiva come da istruzioni mostrate a video e nell'ultima sezione del test è possibile terminare correttamente la prova come da istruzioni ricevute da ciascun candidato all'atto dell'iscrizione; il candidato può utilizzare tutto il tempo assegnato a ciascuna sezione o chiuderla in anticipo rinunciando al tempo residuo”*.

2. Ebbene, risulta irragionevole una clausola, come quella *de quo*, che preclude al candidato la possibilità di stabilire le proprie tempistiche di risposta ai quesiti somministrati, sulla base delle proprie valutazioni di opportunità in ordine, anche, al grado di preparazione e conoscenza nelle singole materie oggetto del TOLC.

Ciò, non soltanto con riferimento alla predefinizione di un tempo massimo per rispondere ai quesiti afferenti ad una sezione, ma soprattutto, con riferimento alla previsione che impone al candidato che non abbia ancora esaurito il tempo a disposizione per una specifica sezione, di passare ai quesiti relativi alle sezioni successive ed eventualmente tornare indietro alla sezione rimasta in sospeso per completarla nel tempo residuo.

3. Una tale clausola non tiene conto del fatto che ciascun candidato ha, naturalmente, delle propensioni in determinate materie piuttosto che in altre. Il che, comprensibilmente, lo porta ad applicare delle “strategie” nello svolgimento del TOLC, soprattutto in termini di gestione del tempo: appare ad esempio plausibile che un candidato decida di dedicare più tempo ai quesiti che ritiene di difficile soluzione e decida, in un primo momento, di concentrarsi sui quesiti “più facili”, per tornare, in un per dedicarsi, in un secondo momento, ai quesiti “più difficili”. Ragionamento – condivisibile – cui va aggiunto il grado di *stress* emotivo durante lo svolgimento della prova.

3.1 Si rammenta, peraltro, che la prova si compone di 50 quesiti “*che presentano cinque (5) opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili*” (cfr. art. 8, comma 3, del DD SG, doc. 2). Il che denota ed evidenzia il livello di complessità ed articolazione della prova.

4. Ebbene, una clausola che impedisca al candidato di gestire il “proprio” tempo di risposta dei quesiti nei termini appena esposti - ovvero impedendogli di decidere quando rispondere a quali domande - appare del tutto illogica ed ingiustificata, soprattutto perché non consente di rinvenire alcun elemento di apprezzamento del candidato: si vuol dire che obbligare il candidato a rispondere ai quesiti posti **in sequenza** in una data Sezione nel termine indicato non consente di individuare alcuna capacità/conoscenza ulteriore del candidato in quella data materia che non potesse essere ugualmente apprezzata consentendo al candidato di gestire il tempo complessivo del TOLC nella maniera a lui più confacente.

C) Sul meccanismo di formazione della graduatoria.

1. L’Allegato 2 al DD SG (doc. 2.2), al punto 5, lett. b) definisce “prenotato” lo status del candidato che “*non rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, - e dunque - risulta PRENOTATO su una scelta successiva*”.

Ai fini della formazione della Graduatoria, la medesima norma stabilisce che “*In tal caso, il candidato può immatricolarsi nella sede e nel corso nei termini stabiliti al punto 10 ovvero attendere che, a conclusione delle immatricolazioni di coloro che lo precedono in graduatoria, nello scorrimento successivo, si rendano eventualmente disponibili dei posti sulle preferenze migliori indicate. Qualora il candidato si immatricoli nella sede in cui è prenotato, si annullano automaticamente tutte le altre preferenze espresse.*”.

Il successivo punto 7, lett. a) e b), nel descrivere il funzionamento e scorrimento della graduatoria, stabilisce:

- che “*il giorno 5 settembre 2023 sono pubblicate nel sito riservato le graduatorie nominative di ciascun corso di laurea con l’indicazione per ogni candidato del punteggio ottenuto, della posizione in graduatoria e della sede universitaria in cui lo stesso è collocato come “assegnato” ovvero, tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i candidati che lo precedono e delle relative preferenze di sede, come “prenotato” ovvero come “in attesa”*”;

- che “i candidati ASSEGNATI devono provvedere all’immatricolazione presso gli atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. I candidati PRENOTATI possono provvedere all’immatricolazione presso gli atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. Al fine di consentire l’adeguata gestione della graduatoria nazionale, è, in ogni caso stabilito, sia per i candidati ASSEGNATI sia per i candidati PRENOTATI che esercitino tale possibilità, con riferimento allo specifico scorrimento, in un termine massimo di 4 giorni per l’immatricolazione, incluso il giorno di scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato ed i festivi. La mancata immatricolazione dei candidati ASSEGNATI comporta la rinuncia alla stessa se non esercitata nel predetto termine di 4 giorni. I candidati PRENOTATI che non esercitano tale possibilità non decadono dalla stessa.”.

2. La piana lettura della norma suggerisce che i candidati rientranti nello *status* di “prenotato” vantano più possibilità di permanere in graduatoria rispetto ad altri candidati, potendo mantenere, appunto “prenotati”, contemporaneamente, più posti nelle diverse università inserite nel proprio elenco di preferenze all’atto dell’istanza di iscrizione in graduatoria. Il che, naturalmente, si riverbera sui candidati che, come la ricorrente, sono candidati in posizione peggiore in graduatoria: invero, la possibilità, concessa, ai candidati “prenotati” di mantenere l’interesse a rimanere in graduatoria senza immatricolarsi in una delle università indicate come sedi di preferenza, ha come effetto quello di tenere contemporaneamente “occupati” più posti presso le singole università. Anche in questo caso la lesione dei principi di imparzialità e trasparenza appare di palmare evidenza.

*

L’art. 8, comma 10, del Decreto prevede che “Ciascun partecipante ai TOLC, al termine della prova, troverà nella sua area riservata un riepilogo contenente:

- il numero di domande esatte, non date ed errate per ogni sezione del test;
- il numero che identifica univocamente la prova sostenuta;
- la data in cui sarà disponibile il suo attestato di partecipazione, con il punteggio equalizzato della prova;

• *la descrizione della procedura che sarà effettuata per fornire il punteggio equalizzato che tenga conto dell'effettivo livello di difficoltà della prova sostenuta da ciascun candidato.*”.

Dunque, una volta svolta la prova, il candidato non è in grado di conoscere nulla rispetto alla prova sostenuta, se non gli esiti relativi a ciascuna sezione e alla prova nel suo complesso (con punteggio non equalizzato). Invece il test svolto, con le risposte corrette e quelle errate in relazione ai singoli quesiti, non è mai reso disponibile al candidato se non a seguito di apposita istanza di accesso agli atti.

Ciò premesso, alla notifica del presente ricorso, la sig.ra Baldassari ha già formulato istanza di accesso agli atti (**doc. 6**) che, tuttavia, non è stata ancora evasa (**doc. 7**).

La sig.ra Baldassari, pertanto, al momento, non è in grado di conoscere con esattezza e verità l'esito della prova sostenuta e delle relative valutazioni, rispetto alle quali, sin da ora, ci si riserva di presentare apposito atto di motivi aggiunti.

Rispetto alle contestazioni mosse con il presente ricorso, tuttavia, il pregiudizio patito dalla ricorrente è già evidente e concreto siccome connesso – sotto ciascuno dei profili di illegittimità del Decreto presi in considerazione - alla violazione dei principi che presiedono al corretto svolgimento della procedura di selezione.

In tal caso, il pregiudizio è *in re ipsa*. Il che è tanto più vero con riferimento alle contestazioni mosse al metodo di equalizzazione del punteggio che ha irrimediabilmente falsato l'esito della procedura.

La violazione delle regole di svolgimento della procedura di ammissione impone, di regola, l'annullamento e ripetizione della procedura selettiva. Tuttavia, nel caso di specie, tenuto conto del necessario contemperamento degli interessi in gioco, nel rispetto delle posizioni di diritto dei candidati utilmente collocati in Graduatoria e già immatricolati, si impone l'ammissione in sovrannumero dei candidati ingiustamente lesi nelle loro legittime aspettative di accedere a uno dei corsi di laurea agognati, partecipando a una procedura trasparente e imparziale, in conformità ai canoni di legge.

*

III- ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO. ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA.

1. Infine, ma non per importanza, Vi è un ulteriore vizio che inficia la legittimità della quantificazione operata dal MUR all'atto dell'individuazione dei posti da mettere a bando.

2. La Conferenza Stato – Regioni, come si evince dal Repertorio atti n. 149/CSR del 21 giugno 2023, ha individuato un numero di n. **19.556 posti per l'accesso al corso di laurea in Medicina e chirurgia**, mentre **per il corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria** sono stati messi a bando n. **1.386 posti**, con una differenza di n. 149 posti in meno rispetto al Fabbisogno professionale quantificato in 1.535 posti.

Si tratta oggettivamente di una discrasia di posti considerevole ma che spalmati tra tutti gli Atenei (nello specifico 37) non avrebbero di certo stravolto la didattica, atteso che si sarebbe trattato di circa 4 studenti in più per corso.

La decisione del MUR di non tener conto del fabbisogno di professionalità, dunque, è assolutamente irragionevole e, come tale, illegittima in quanto adottata in violazione della normativa di riferimento anche in considerazione della delicata situazione sanitaria che sta attraversando il Paese.

3. Relativamente al fabbisogno formativo nazionale di professionisti sanitari, l'art. 6 *ter* del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 prevede che tale elemento debba essere indicato dal Ministero della Salute “*sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati*”.

4. La disposizione appena richiamata, proprio al fine di rendere “aderente” il dato del fabbisogno stimato (e, conseguentemente, del numero di accessi da mettere a bando) alle future reali esigenze degli assistiti, prevede che il fabbisogno formativo nazionale debba essere calcolato in esito ad una complessa attività istruttoria, promossa e coordinata dal Ministero della Salute, alla quale prendono parte i rappresentanti non solo degli Enti pubblici territoriali (Regioni e Province Autonome), ma anche delle Federazioni nazionali di Ordini e Collegi e delle Associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei medici chirurghi e odontoiatri.

5. Si sta assistendo, infatti, ad una vera e propria emergenza, non riuscendo le università ad assicurare il necessario ricambio generazionale dei medici. Secondo uno studio condotto dall'ANAAO-Assomed Roma (Associazione medici e dirigenti del SSN),

condiviso anche dalla Fimmg (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale), nel 2028 saranno in effetti andati in pensione 80.676 medici del S.S.N. a fronte dei quali, stando all'attuale *trend* di posti messi a concorso e laureati, arriveranno sul mercato appena 39.000 nuovi professionisti. Il restante contingente di circa **42.000** medici dovrà essere, quindi, sostituito con laureati in Paesi stranieri (probabilmente non comunitari, per le ragioni di cui si dirà) ovvero non sarà sostituito affatto, con conseguenze per il "bene salute" facilmente immaginabili. La situazione, stando a queste indagini, potrebbe insomma presto presentare aspetti persino più preoccupanti delle gravi problematiche che attualmente riguardano le ben nota penuria degli infermieri.

Il suddetto studio, infatti, si conclude con l'amara constatazione che la carenza dei medici *"interessa tutte le Regioni, con l'evidente paradosso per cui se, e quando, riapriranno i concorsi, mancheranno i medici da assumere"*.

6. Ebbene, anche per il 2023/2024 che qui ci occupa il fabbisogno formativo nazionale di medici chirurghi e odontoiatri è stato stimato in maniera illegittima, irrealistica e non accurata.

Sul punto vale la pena pure evidenziare che il Giudice Amministrativo sulla medesima censura ha già avuto modo di affermare che, in tal modo, *"è come se la procedura di verifica del fabbisogno, che dovrebbe costituire la linea-guida per l'uso accorto delle risorse da destinare ad un'ordinata formazione per le professioni sanitarie [...] receda rispetto ad altre esigenze delle Università. Ma una tal conclusione, la quale degrada l'elaborazione del fabbisogno da elemento funzionalmente distinto a dato disgiunto dalle scelte del sistema universitario — del quale quest'ultimo (in realtà, il Ministero) può tener conto, ma anche no (arg. ex TAR Abruzzo, 19 marzo 2019, n. 158) —, s'inverva anzitutto nella fissazione, negli ultimi anni, di un'offerta rigida (anche se, per caso, al di sopra del fabbisogno stesso) e, nell'anno in contestazione, di un'offerta alquanto anelastica. In secondo luogo, siffatta conclusione discende non solo dal citato sdoppiamento, ma anche da una lettura scorretta dell'art. 3, co. 1 della l. 264/1999. ... Quindi, nel descrivere i due termini inscindibili di tal binomio istituzionale, è scorretto predicare la supremazia dell'offerta formativa rispetto al fabbisogno, posto che è l'una che deve tendere verso l'altro, negli ovvi limiti della ragionevole duttilità organizzativa del sistema universitario in sé e del dialogo cogli altri attori istituzionali (Minsalute, Regioni, organi del SSN e dei SSR, ordini professionali, ecc.), e non viceversa"*.

Il Consiglio di Stato ha tenuto inoltre a precisare, nella pronuncia in commento, che *“il Collegio sa bene che v'è un elemento di rigidità non superabile dell'offerta formativa che tuttavia deve essere specificamente motivato e che non è predicabile in presenza di variazioni, non chiarite nella loro origine, del numero dei posti disponibili anno dopo anno e soprattutto non può essere assunto, di norma, come dato assolutamente indipendente da una contestuale valutazione del fabbisogno. Quest'ultimo, per la sua urgenza può imporre anche nuove modalità, anche mediante l'innovazione tecnologica, di utilizzazione delle medesime strutture fino a che non venga compromessa l'adequatezza della formazione”* (Cds., sez. VI, Sentenza n. 5429/2020)

7. In definitiva, secondo i parametri già stabiliti dal Giudice Amministrativo, è possibile affermare l'assoluta illegittimità del comportamento posto in essere dal Ministero con specifico riferimento alla determinazione dei posti per Odontoiatria per l'a.a. 2023/2024.

*

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Con istanza di accesso agli atti, la ricorrente ha chiesto le generalità e l'indirizzo di residenza di almeno 1 controinteressato. Nel frattempo, la stessa ha individuato due nominativi posizionati utilmente in graduatoria ed ha provveduto alla notifica. Qualora codesto Ecc.mo Tribunale ritenesse di dover estendere il contraddittorio ad ulteriori soggetti controinteressati rispetto a quelli già intimati, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'Amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficoltà di individuare tutti i potenziali soggetti interessati. Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i relativi luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

*

ISTANZA ISTRUTTORIA

La ricorrente, come chiarito meglio in narrativa, ha inviato due istanze di accesso agli atti alle quali, ancora non è stato dato riscontro e quindi chiede a codesto ecc.mo TAR di ordinare alle amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di competenza, di riscontrare

le istanze di accesso e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 46, comma 2 c.p.a., di voler fornire tutti i documenti utili alla definizione del giudizio.

*

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

Alla luce del *fumus boni iuris* risultante dalle considerazioni che precedono e del *periculum in mora* di cui immediatamente si dirà, si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale voglia disporre la riammissione in graduatoria e la conseguente immatricolazione dell'odierna parte ricorrente, anche con riserva e in sovrannumero, ad uno al corso di laurea ambito.

In merito al *periculum in mora*, si evidenzia, da un lato, che l'attuale decadenza/esclusione dalla Graduatoria per via del provvedimento di esclusione – che, si auspica, Questo Tar vorrà annullare - non consente alla sig.ra Baldassari di essere considerata negli scorrimenti di graduatoria tutt'ora in corso, precludendole, dunque, la *chance* di accesso a uno dei corsi di laurea opzionati dalla ricorrente al momento dell'istanza di iscrizione in Graduatoria.

Soprattutto, le lezioni per l'anno accademico 2023/2024 sono iniziate il 2 ottobre.

Di conseguenza, in assenza di un provvedimento che autorizzi l'immediata ammissione di parte ricorrente in graduatoria e conseguente immatricolazione al corso di laurea ambito, parte ricorrente non potrebbe frequentare regolarmente i corsi né, tantomeno, sostenere con profitto gli esami curriculari del primo anno accademico.

La descritta situazione di pregiudizio sarebbe poi destinata ad aggravarsi ulteriormente, posto che tutti i regolamenti degli Atenei prevedono espressamente l'obbligo di frequenza delle lezioni per poter sostenere gli esami di profitto.

L'accoglimento della presente istanza, d'altro canto, non arrecherebbe alcun pregiudizio per le amministrazioni resistenti. Infatti, si potrebbe attuare, come già avvenuto nel periodo pandemico, la didattica a distanza per l'anno accademico in questione, ed i docenti così possono agevolmente garantire un'adeguata preparazione degli studenti senza la necessaria presenza.

Peraltro, nel 2014 sono state migliaia le immatricolazioni in sovrannumero che non hanno comportato alcun disagio alle Università.

Per il primo anno di corso, inoltre, non sono previste particolari attività di laboratorio e, del resto, le esperienze degli anni passati hanno dimostrato ampiamente che – proprio per

via del fatto che i posti messi a bando non saturano affatto la reale capacità formativa degli Atenei - l'iscrizione in sovrannumero (anche di migliaia di studenti) non è in grado di arrecare alcun problema al regolare svolgimento delle attività didattiche.

Donde la richiesta ammissione in graduatoria anche in soprannumero e con riserva al corso di laurea ambito.

*

ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A.

Nelle more della trattazione in sede collegiale della domanda cautelare, si chiede che Sua Eccellenza il Presidente dell'Ecc.ma Sezione adita voglia adottare misure cautelari provvisorie ex art. 56 c.p.a., consentendo all'odierna ricorrente di essere riammessa in Graduatoria, nonché a frequentare uno dei corsi di laurea ambiti.

La concessione di un provvedimento monocratico appare mai necessaria al fine di mantenere illesa la posizione della ricorrente.

Sotto un primo profilo, si sottolinea come gli scorrimenti della graduatoria procedano di settimana in settimana: la perdurante esclusione della ricorrente, invero mai rinunciataria, preclude qualsiasi *chance* di ammissione in uno dei corsi di laurea opzionati per effetto dello scorrimento.

Sotto altro profilo, va segnalato l'avvio delle lezioni da oramai ben due settimane.

Com'è noto, i regolamenti universitari impongono agli studenti di maturare un determinato "monte ore" di presenze alle lezioni al fine di sostenere i relativi esami di profitto.

Ebbene, la calendarizzazione della prima camera di consiglio utile già fissata da questo Tar nel rispetto dei termini a difesa nel mese di novembre evidentemente non consentirebbe un'adeguata tutela alle ragioni di pregiudizio rappresentate, essendo a quel punto già decorso un mese dall'inizio del corso, con conseguente perdita (forzata e non riconducibile alla sig.ra Baldassari) di un consistente numero di lezioni: il che farebbe ben presto consumare (se non già esaurire del tutto) la percentuale di assenze a disposizione dello studente per potere accedere agli esami del corso.

Il tutto, naturalmente, determina anche una illegittima compressione del diritto allo studio. Infatti, se la ricorrente non dovesse essere immediatamente riammessa in Graduatoria e al corso di laurea ambito, subirebbe un danno di carattere oggettivamente gravissimo ed irreparabile, potendo perdere il primo anno di studi.

Alla luce di tutto quanto precede, si chiede che Sua Eccellenza il Presidente dell'Ecc.ma Sezione adita accolga la richiesta cautelare di ammissione in graduatoria dell'odierna ricorrente che le consenta di collocarsi nella posizione spettante e di partecipare anche agli eventuali scorrimenti di graduatoria ancora in corso, nonché di ammetterla in sovrannumero alla frequentazione del corso di laurea ambito.

* * *

Tutto ciò premesso, si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale adito accolga il presente ricorso in ogni sua parte e, conseguentemente:

- **IN VIA ISTRUTTORIA**: si chiede di fornire i documenti richiesti con le istanze di accesso agli atti prodotte in giudizio, nonché, ex art. 46, comma 2, c.p.a., di volere esibire in giudizio tutti i documenti di cui al procedimento, utili per la definizione del giudizio;
- **IN VIA PRELIMINARE**: disponga, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- **IN VIA CAUTELARE, GIÀ IN VIA MONOCRATICA**, accolga l'istanza sopra formulata e, per l'effetto, sospenda l'efficacia degli atti impugnati, ordinando al MUR di disporre:
 - a) innanzitutto, l'ammissione nella graduatoria di merito per cui è causa nella posizione ad ella spettante in forza del punteggio conseguito al test (44,15), anche al fine di poter partecipare ai relativi scorrimenti ancora in corso;
 - b) conseguentemente, la relativa ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso uno dei corsi di laurea di interesse;
- **NEL MERITO**:
 - a) annulli, per quanto di interesse di parte ricorrente, i provvedimenti impugnati e, per l'effetto, ammetta definitivamente la stessa nella graduatoria di merito per cui è causa consentendole di concorrere ai successivi scorrimenti di graduatoria;
 - b) conseguentemente, stante i molteplici profili di illegittimità della procedura, disponga l'ammissione in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso uno dei corsi di laurea di interesse, oppure, in subordine, l'annullamento del bando al fine della ripetizione della procedura selettiva in conformità ai canoni di legge.

Con vittoria di spese e di onorari da distrarre in favore degli avvocati distrattari.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il contributo unificato è dovuto nella misura pari ad € 650,00.

Firenze-Roma, 13 ottobre 2023

Avv. Isetta Barsanti Mauceri

Avv. Ilaria Placanica

Avv. Giorgio Condino